

# BAMBINI DI CARTA.....BAMBINI DI CARNE

---

## L'ABBINAMENTO NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'Art 16 della Convenzione de L'Aja recita:

1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:

a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;

b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;

c - si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti;

d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.

La Convenzione de L'Aja non entra nel merito di una definizione precisa di modelli metodologici e di procedure amministrative.

Il fascicolo del minore naturalmente è un documento molto importante e dovrebbe consentire alla coppia di avere le informazioni generali sulle caratteristiche del bambino e sulla vita vissuta prima dell'adozione al fine di giungere a un'accettazione consapevole del bambino nel rispetto delle abitudini e stili di vita vissuti precedenti.

La normativa in Italia (*Legge 31 dicembre 1998, n. 476-"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri"*) e nello specifico l'Art 31 con riferimento alle proposte di abbinamento, sancisce che:

ART 31- L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a. informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b. svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita

d. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

PROMUOVERE LA CULTURA  
DELL'ADOZIONE

ABBINAMENTO

*BAMBINI DI CARTA.....*

***BAMBINI DI CARNE***

**IN PRINCIPIO ERA SOLO «VERBO».....**

**Per anni il «figlio» è solo un ammasso aggrovigliato di parole.**


**PAROLE  
IMMAGINIFICHE**

**PAROLE  
GIUDICANTI**

**PAROLE CHE NON  
SI DICONO**

**PAROLE  
SCRITTE**

**PAROLE  
LETTE**



**PAROLE  
PESANTI**

**PAROLE  
SECHE**

**PAROLE  
CONTRASTANTI**

**PAROLE  
NARRATE**

**PAROLE CHE NON  
CONVINCONO**

**PAROLE  
LEGGERE**

## IL «VERBO» POI SI TRASFORMA.....

In un fax, in una telefonata.....

Il pensiero prevalente è di essere di fronte alla possibilità di scegliere il bambino che chiameremo «figlio».

**Legge 31 dicembre 1998, n. 476-"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri"**

**ART.31**

*C) **Raccoglie** dall'autorità straniera la proposta d'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare, **curando** che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie sulla sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.*

## RACCOGLIE?????!!!!!!!

L'ente **RICEVE** la proposta dall'autorità straniera competente, o non ne è assolutamente a conoscenza (vedi procedura di abbinamento ucraina), o nel caso di segnalazioni di minori special needs, procede con la verifica della disponibilità, dichiarata preventivamente dalla coppia, all'accoglienza del caso segnalato notificando l'eventuale consenso all'autorità straniera che in seguito formulerà o meno la proposta di abbinamento.

## CURANDO....?????!!!

L'Ente non è sempre in grado di curare o di fornire informazioni esaustive, poiché in diversi Paesi sussiste **l'impossibilità** di ottenere informazioni certe e consistenti sul minore.

**Legge 31 dicembre 1998, n. 476-"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri"**

**ART:31**

**D)trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta d'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare....**

## TUTTE LE INFORMAZIONI E TUTTE LE NOTIZIE..????!!!!

Deve essere contestualizzato nell'ambito della **reale capacità** di un Paese straniero di fornire **“tutte”** le informazioni e anche in questo caso deve essere tenuto in conto **l'aspetto culturale della valenza data, dal Paese stesso, alla storia del bambino.**

Es. Ucraina-Russia-Etiopia

L'abbinamento è un momento molto delicato del percorso adottivo che deve essere supportato da professionalità adeguata. Chiama la coppia a riprendere in mano il cammino in modo rapido, si attiva il confronto tra le **aspettative e la realtà** che a volte può essere molto diversa da quella prevista e auspicata.

I **coniugi**, ora, sono più che mai “ **individui**” impreparati, disorientati, spaventati ma nello stesso tempo euforici

E' doveroso:


- accompagnare la coppia a valutare attentamente la proposta,
- approfondire le motivazioni
- far emergere le risorse o le criticità

**accettazione consapevole, senza alcun tipo di  
“forzature”**

# MA SOLO PIU' TARDI QUEL IL «VERBO»

Maria Paola Maurino

## SI TRASFORMA IN CARNE



La coppia dovrà prendere atto delle “incognite” insite nella successiva costruzione della relazione con il bambino e della “storia” che lo stesso racconterà nei momenti d’intimità con i genitori, spesso non corrispondente a quella scritta sui documenti ufficiali:

**il «narrarsi» segreto o immaginario del  
bambino**

Coltivare nella coppia uno spazio non giudicante  
rispetto alla “storia” del bambino e al  
**diritto dello stesso di poter tornare alle sue  
origini.**

## BAMBINI DI CARTA.....BAMBINI DI CARNE

---

e. riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste.....

f. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione(1) e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; .....

g. informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i Servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

Sofferamoci sui passaggi dell'Art.31:

*C: **raccoglie** dall'autorità straniera la proposta d'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie sulla sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.*

*D: trasferisce **tutte le informazioni e tutte le notizie** riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta d'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare....*

Il termine *raccoglie* è forviante poiché l'ente riceve la proposta dall'autorità straniera competente, o non ne è assolutamente a conoscenza (vedi procedura di abbinamento ucraina), o nel caso di segnalazioni di minori special needs (2), procede con la verifica della disponibilità, dichiarata preventivamente dalla coppia, all'accoglienza del caso segnalato notificando l'eventuale consenso all'autorità straniera che in seguito formulerà o meno la proposta di abbinamento.

Come sancito dalla sopra citata Convenzione de L'Aja, le informazioni dovrebbero essere raccolte dal momento in cui il bambino entra nel percorso di tutela minorile, sino al momento della proposta di abbinamento e dovrebbero essere descrittive dei cambiamenti vissuti dal bambino nella fase di collocamento in comunità e/o istituto o famiglia affidataria, l'ambiente sociale in cui ha vissuto, la storia personale e familiare, lo stato di salute, le abitudini di vita, le informazioni sulla sua educazione, scolarizzazione.

Ciò non sempre corrisponde alla documentazione che l'Ente autorizzato riceve, poiché il fascicolo del minore è redatto dai Paesi di origine in modo molto diverso, in relazione alla cultura e al valore, attribuito dal Paese stesso, sul percorso adottivo e sull'importanza delle informazioni sul minore.

Il condizionale più volte sottolineato contraddice il passaggio della norma italiana, sopra citata, "*...curando che sia accompagnata da tutte le informazioni* ": l'Ente non è sempre in grado di curare o di fornire informazioni esaustive, poiché in diversi Paesi sussiste l'impossibilità di ottenere informazioni certe e consistenti sul minore.

## BAMBINI DI CARTA.....BAMBINI DI CARNE

---

Anche il passaggio “*trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi...*” deve essere contestualizzato nell’ambito della reale capacità di un Paese straniero di fornire “*tutte*” le informazioni e anche in questo caso deve essere tenuto in conto l’aspetto culturale della valenza data, dal Paese stesso, alla storia del bambino.

Esemplificando: le informazioni dei minori africani si riducono a pochi elementi di carattere sanitario (generalmente quelli concernenti l’HIV-Epatite-Sifilide) e superficiali note sulla sua storia personale e familiare; le prime informazioni dei minori russi si riducono ai dati anagrafici, presunte diagnosi di ritardi. Differentemente da quelle provenienti da paesi quali Brasile-Perù-Colombia-Cina-Bolivia-Cile descrittive sia delle condizioni psicologiche, evolutive, sanitarie, storiche dei bambini sia delle loro caratteristiche affettive e di comportamento con un’impostazione cronologica.

L’abbinamento è un momento molto delicato del percorso adottivo che deve essere supportato da professionalità adeguata. Chiama la coppia a riprendere in mano il cammino in modo rapido, si attiva il confronto tra le aspettative e la realtà che a volte può essere molto diversa da quella prevista e auspicata. I coniugi, ora, sono più che mai “individui” impreparati, disorientati, spaventati ma nello stesso tempo euforici!

La scelta può essere provocata dalla stanchezza, dalla lunga attesa o da motivazioni che non prendono in considerazione le reali risorse della coppia. Quindi è doveroso da parte dei professionisti degli Enti accompagnare la coppia a valutare attentamente la proposta, ad approfondire le motivazioni e far emergere le risorse che permetteranno di gestire un’accettazione consapevole, senza alcun tipo di “forzature”, del bambino.

La coppia dovrà anche prendere atto anche delle “incognite” insite nella successiva costruzione della relazione con il bambino e nella “storia” che lo stesso racconterà nei momenti d’intimità con i genitori, spesso non corrispondente a quella scritta sui documenti ufficiali: è il narrarsi segreto o immaginario del bambino.

Tale aspetto non deve essere né trascurato né sottovalutato al momento dell’indagine al fine di coltivare nella coppia uno spazio non giudicante rispetto alla “storia” del bambino e al diritto dello stesso di poter tornare alle sue origini.

Sulla base di tali informazioni, valutate insieme all’ente, nonché di eventuali approfondimenti (nel caso in cui lo Stato d’origine li consenta), la coppia decide se accettare o rifiutare la proposta di abbinamento.

L’accettazione della proposta di abbinamento da parte degli aspiranti genitori adottivi segna la fine della fase dell’abbinamento e apre la successiva fase dell’incontro con il bambino nel suo Paese di origine.

*(1)Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno stabilito che il minore è adottabile e hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse.*

*(2)Minori che hanno subito gravi traumi o che presentano problemi di comportamento, bambini che hanno subito gravi maltrattamenti o abusi, bambini iperattivi o con disturbi della condotta più gravi. Minori con incapacità fisiche e mentali di vario genere. Minori con età superiori ai sette anni. Fratrie*